

Codice A1816B

D.D. 1 settembre 2026, n. 1669

CNSPA225 - Rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2869 del 02/11/2016, approvato con D.D. n. 3072/A1816A del 07/11/2016) per occupazione aree demaniali con n.1 attraversamento in subalveo con condotta fognaria nel Torrente Belbo in Comune di Santo Stefano Belbo (CN) - Richiedente: SISI - Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) - Integrazione deposito cauzionale...



ATTO DD 1669/A1816B/2026

DEL 01/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: CNSPA225 - Rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2869 del 02/11/2016, approvato con D.D. n. 3072/A1816A del 07/11/2016) per occupazione aree demaniali con n.1 attraversamento in subalveo con condotta fognaria nel Torrente Belbo in Comune di Santo Stefano Belbo (CN) - Richiedente: SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) - Integrazione deposito cauzionale. Accertamento di Euro 68,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di Euro 68,00 (Cap. 442030/2026).

Premesso che:

- in data in data 16/03/2026, con nota assunta al prot. n. 13270/A1816B, la Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 – con sede legale in Alba (CN) – Piazza Risorgimento 1, ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale per n.1 attraversamento in subalveo con condotta fognaria nel Torrente Belbo in Comune di Santo Stefano Belbo (CN) ;

- all'istanza è allegata, a firma del Dott. Ing. Fabrizio Devalle, la dichiarazione di non modifica dello stato dei luoghi e del tipo d'uso;

- la concessione demaniale di servitù, assentita dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo con disciplinare Rep. n. 2869 del 02/11/2016, approvato con D.D. n. 3072/A1816A del 07/11/2016, risulta scaduta il 31/12/2025; pertanto la pratica viene stata istruita come nuova concessione ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2022 e s.m.i.

- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile, ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 22088 del 12/05/2026,

- - il Settore Tecnico regionale - Cuneo, in data 13/05/2026 con nota n. 22259A1816B del 13/05/2026 ha richiesto all'AIPO – Ufficio di Alessandria conferma del parere n. 3741/CN rilasciato in data 10/06/2016 Prot. n. 6951;

Considerato che:

- la Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044– con sede legale in Alba (CN) risulta essere in regola con il pagamento dei canoni relativi alla Concessione Rep. n. 2869/2016 a tutto il 2025 e che il canone anno 2026 verrà richiesto in automatico dalla Regione Piemonte;

- che in data 19/06/2026 nota ns. prot n. 28147 l'AIPO - Ufficio di Alessandria esaminata la documentazione ha espresso parere favorevole (PICN3741/2) al rinnovo della concessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso (parte integrante della presente determinazione),

- in data 26/06/2026 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito dell'accertamento in sito e dell'istruttoria tecnica,

Dato atto che :

- in relazione a quanto sopra, è possibile rinnovare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- ai sensi dell'art.12 del regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, versare l'integrazione del deposito cauzionale, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;

- il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con in ultimo aggiornata D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024;

- in data 17/02/2026, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, cod. IUUV (22260489586691406) sul capitolo 31225;

- l'importo del deposito cauzionale che il concessionario dovrà corrispondere per il rinnovo della concessione è determinato in Euro 436,00 (quattrocentotrentasei/00) pari a due annualità del canone stabilito in Euro 218,00;

- occorre tener conto della cauzione dell'importo di € 368,00 già costituita alla stipula del Disciplinare di Concessione Rep. n. 2869 del 02/11/2016, con bonifico bancario del 12/10/2016 (acc. 1776/2016– rev. 24778/2016 – cap. 64730/2016 - imp. 5657/2016 cap. 442030/2016), e prevedere di conseguenza, l'integrazione della medesima cauzione per un importo di € 68,00 corrispondente alla differenza tra l'importo della cauzione determinato in fase di concessione e quello già costituito.

- la richiedente Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 dovrà versare la somma di un importo pari a Euro 68,00 dovuti a titolo di integrazione deposito cauzionale nell'esercizio 2026;

Vista la necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di Euro 68,00 riferibile alla somma dovuta alla Regione Piemonte dalla Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 a titolo di integrazione deposito cauzionale;

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 68,00 sul capitolo n. 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuti dalla Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 a titolo di integrazione deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore della Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 la somma di Euro 68,00 sul capitolo n. 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione dell'integrazione deposito cauzionale di cui si tratta.

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale integrazione di cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, a seguito della richiesta dell'interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;

- occorre caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 68,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044a titolo di integrazione deposito cauzionale, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione;

- alla Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 verrà inviato un avviso di pagamento contenenti un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione;

- l'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n.523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Vista la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visti gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Vista la DGR n. 12-2182 del 30/1/26;
- Visto il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- Vista la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Vista la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- Visto il DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- Visto il D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la DGR 11-2973 del 7 agosto 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";
- la Legge Regionale del 5 agosto 2026 n. 17"Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026 - 2028 e disposizioni finanziarie";

determina

1 - di concedere alla Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 il rinnovo dell'occupazione di area demaniale per il mantenimento di n.1 attraversamento in subalveo con condotta fognaria nel Torrente Belbo in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza così come integrata, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2 – di autorizzare l'occupazione secondo quanto indicato nel Parere favorevole Aipo (PICN3741/2) con le sottoindicate prescrizioni:

- ogni modifica all'intervento a suo tempo autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente

autorizzata da questa Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o mezzo posta elettronica certificata al Richiedente;

- l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

- resta esclusa ogni responsabilità da parte della scrivente Agenzia in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza derivazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo), in quanto resta obbligo per il Richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto stesso mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità idraulica;

- per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica,

avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei

riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a

concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

- sulle controversie che dovessero insorgere in seguito al rilascio del presente parere ovvero sull'applicazione

delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

- la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;

7. rimane l'onere in capo al Richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese all'adeguamento/spostamento dell'attraversamento in subalveo (tubazione e relativi manufatti) per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle antistanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o alla modifica della vigente pianificazione di bacino;

8. il presente Nulla Osta idraulico continuerà a valere per tutta la durata della concessione che sarà rilasciata;

qualora dovessero verificarsi nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi tali da comportare la necessità di intervenire sull'attraversamento in subalveo esistente, con modifica rispetto a quanto autorizzato, lo stesso N.O. idraulico sarà da ritenersi decaduto ed occorrerà richiedere una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 1);

3 - di richiedere l'integrazione della cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento entro il 31/12/2026;

4 - di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e) che il canone annuo, fissato in € 218,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra l'1 gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6 - di accertare l'importo di Euro 68,00 dovuto dalla Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 a titolo di deposito cauzionale sul capitolo n. 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7 - di impegnare l'importo di Euro 68,00 a favore della Società SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici srl - Alba (CN) (cod. Soggetto 57449) P.IVA 03168260044 sul capitolo n.442030 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

10 - di dare atto che l'importo di Euro 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo n. 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 (IUV 22260489586691406).

Si attesta che l'accertamento dell'integrazione deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionari estensore

Barisione Rossana (amministrativo)

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CNSPA225_Disciplinare.pdf
2. 20260820_PARERE_AIPO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale – CNSPA225

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con nr. 1 attraversamento in subalveo con condotta fognaria del corso d'acqua denominato Torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN) ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R e s.m.i.

Richiedente:

Società Intercomunale Servizi Idrici srl con sede in comune di Alba (CN) Piazza Risorgimento, 1
– P.IVA: 03168260044 - nella persona _____ nato a _____, in qualità di _____
della Società Intercomunale Servizi Idrici srl .

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale con nr. 1 attraversamento in subalveo con condotta fognaria del corso d'acqua denominato Torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN) , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione

Art. 2 - Compatibilità Idraulica – Prescrizioni tecniche

La Concessione per l'utilizzo delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile con il manufatto di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento dell'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) rilasciata dall'AIPO Ufficio Alessandria con nota prot. n. 6951 del 10/06/2016 (P.I.3741CN), integrato con nota n. 24058 del 28/09/2016 e confermato con parere favorevole on data 28147 del 19/06/2026.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire in perfetta conformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica sopra richiamata che viene allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione e sino al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad

essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 281,00** . Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di

una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 436,00**. Si mantiene valida la cauzione pari a € 368,00 già costituita alla stipula del Disciplinare di Concessione Rep. n. 2869 del 02/11/2016, e ed integrata € 68,00 corrispondente alla differenza tra l'importo della cauzione determinato in fase di concessione e quello già costituito

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Alba, Piazza Risorgimento, 1.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì,

_____ per l'Amministrazione concedente

Firma del concessionario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Gianluca COMBA)



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: 6.10.20/02_Pldr/270/2016A/PICN3741/2

Alla Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

PEC: tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PICN3741 - Pratica CNSPA225 - Occupazione beni del demanio idrico - Istanza di rinnovo concessione demaniale per n. 1 attraversamenti in subalveo con condotta fognaria nel torrente Belbo nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN). Rep. n.2869 del 02/11/2016.

Richiedente: S.I.S.I. S.r.l.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, con riferimento all'istanza pervenuta dal Settore Tecnico Regionale prot. n. 22259 del 13/05/2026 (acquisita al prot. AIPO 14947 in pari data) con la quale la società S.I.S.I. S.r.l. richiede il rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo del torrente Belbo con condotta fognaria nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN);

VISTO il Nulla Osta prot. n. 24058 del 28/09/2016, con il quale la scrivente Agenzia si era espressa favorevolmente in merito alla variante al progetto di attraversamento in subalveo con condotta fognaria e scarico in alveo del torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo, le cui condizioni e prescrizioni continuano pienamente a valere;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta istanza e trasmessa alla scrivente Agenzia ed, in particolare, vista la *Dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso* rilasciata da tecnico abilitato;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n. 523 del 25/07/1904;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. 24/05/2001);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna e la valutazione del rischio bellico;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DEL P.A.I.**

al rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo del torrente Belbo con condotta fognaria, in comune di Santo Stefano Belbo, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. ogni modifica all'intervento a suo tempo autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Richiedente;
2. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria

Piazza Turati 4, 15121 Alessandria

Tel 0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00028147 del 19/06/2026

del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AlPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

3. resta esclusa ogni responsabilità da parte della scrivente Agenzia in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo), in quanto resta obbligo per il Richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto stesso mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità idraulica;
4. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito al rilascio del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
6. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AlPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
7. rimane l'onere in capo al Richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese all'adeguamento/spostamento dell'attraversamento in subalveo (tubazione e relativi manufatti) per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o alla modifica della vigente pianificazione di bacino;
8. **il presente Nulla Osta idraulico continuerà a valere per tutta la durata della concessione che sarà rilasciata; qualora dovessero verificarsi nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi tali da comportare la necessità di intervenire sull'attraversamento in subalveo esistente, con modifica rispetto a quanto autorizzato, lo stesso N.O. idraulico sarà da ritenersi decaduto ed occorrerà richiedere una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 1); per ogni eventuale esigenza di manutenzione all'attraversamento, si dovrà comunque provvedere ad acquisire la preventiva autorizzazione idraulica della scrivente Agenzia nella sua qualità di Autorità Idraulica competente.**

Si rammenta, in ogni caso, che in caso di eventuali piene del corso d'acqua nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Si rappresenta, infine, che l'area in questione ricade all'interno della perimetrazione delle aree allagabili con *probabilità di alluvioni media e bassa* del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po (recentemente aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione 2027-2033 e pubblicate per la fase di partecipazione attiva degli interessati sul geoportale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi del decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 4 del 19/01/2026), per come indicativamente rappresentato nello stralcio cartografico sotto riportato:



Di tale condizione occorrerà tenere conto in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottando per tempo tutte le necessarie azioni di prevenzione e salvaguardia in accordo col sistema di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano Belbo (CN).

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente Nulla Osta Idraulico viene inviato alla Regione in indirizzo per il rinnovo della relativa concessione demaniale. Si rimane in attesa di copia della concessione che verrà rilasciata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. Vattimo – S. Visconti

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC: ufficio-ol@cert.agenziapo.it)